



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

GABINETTO DEL SINDACO U.O. Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA N. 20 DEL 13/04/2020

OGGETTO:	UTORIZZAZIONE INGRESSO AI CIMITERI LIMITATAMENTE ALLE DITTE FLOROVIVAISTICHE AL DETTAGLIO ED AI FIORAI E CONNESSE ATTIVITA' DI TRASPORTO
-----------------	--

IL SINDACO

VISTA la propria precedente ordinanza n.17/2020 e n.19/2020;

VISTO il D.L.n. 6/2020 emanato al fine di affrontare l'emergenza covid-19 ed in particolare l'art.3, comma n.2;

VISTO il D.L.n.18/2020;

VISTO il D.L.n.19/2020 con particolare riguardo all'apparato sanzionatorio ivi previsto per le violazioni delle regole di distanziamento sociale ed igienico sanitarie atte a ridurre il contagio;

VISTO il DPCM del 22/03/2020 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ulteriormente rafforzato ed ampliato i divieti vigenti atti ridurre la pervasività temporale del contagio covid-19 a salvaguardia della salute pubblica nazionale;

VISTO il DPCM 11/03/2020 e precedenti con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha attuato misure straordinarie in esecuzione del D.L. sopra citato al fine di affrontare l'emergenza covid-19;

VISTO il DPCM del 1/04/2020 con cui le vigenti misure di distanziamento sociale e correlate precauzioni igienico-sanitarie di cui sopra sono state prorogate, su tutto il territorio nazionale, sino al 13/04/2020;

VISTO il DPCM del 10/04/2020 che sostanzialmente riproduce le misure di distanziamento sociale e precauzioni igienico sanitarie pregresse fermo restando l'abrogazione dei precedenti DPCM; ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per l'emanazione del presente atto rinnovando la propria precedente ordinanza n.17/2020 avente validità sino al 13/04/2020 compreso (ingresso ai cimiteri alle ditte per trasporto fiori e/o piante in vaso);

VISTO l'art.50 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTO l'art.32 della L.n.833/1978 in ordine ai poteri del sindaco quale autorità sanitaria locale;

VISTO il D.Lgs.n.1/2018 in materia di protezione civile;

DATO ATTO che il Comandante della Polizia Locale ha segnalato, a cimiteri aperti, che si verificano accessi da parte dei cittadini causando assembramenti vietati; ravvisato che il perdurare della situazione di emergenza sanitaria si è addirittura aggravato come si desume dal D.L.n.18/2020 e che le ragioni di precauzioni igienico sanitarie adottate nel contesto della chiusura dei cimiteri (luoghi di norma oggetto di accesso indistinto e frequente di visitatori) in relazione alla propria precedente ordinanza n.9/2020 e n.11/2020, inducono il sottoscritto all'adozione del presente atto in

proroga, senza soluzione di continuità con quello precedente, perseguendo un immanente principio, latamente cautelare, a ragione delle criticità presenti (detto contegno è ulteriormente avvalorato dalle medesime ragioni che hanno indotto il Presidente del Consiglio dei Ministri all'adozione del DPCM n.1/04/2020 nonchè in forza dell'aumento delle operazioni funebri locali (tenuto anche conto dei correlati decessi dei residenti risultanti in atti d'ufficio del Comune di Fano -marzo 2019: n.51 / marzo 2020: n.85);

RITENUTO che occorre vietare l'accesso indistinto dei cittadini ai cimiteri per le consuete attività di culto e pietà dei morti in quanto non regolamentabili, in ordine all'ingresso limitato, se non distogliendo da più urgenti compiti e funzioni il personale di Polizia Locale e Protezione Civile; ravvisato inoltre che gli spostamenti dei cittadini devono avvenire per le motivazioni rigorosamente previste in questo momento evitando eccezioni di qualunque tipo specie in luoghi pubblici o aperti al pubblico non controllabili;

VISTA la vigente ordinanza del sottoscritto n.19 del 13/04/2020 con cui si rinnova il divieto all'ingresso ai cimiteri da parte dei visitatori e del pubblico indistinto e fermo restando le deroghe ivi previste; nelle suddette deroghe viene fatto riferimento, tra l'altro, anche alle attività di "pulizia e manutenzione";

CONSIDERATO che il perdurare della situazione di emergenza con i correlati obblighi di distanziamento sociale richiede di poter consentire alcune attività di pulizia, manutenzione e decoro purchè non svolte indistintamente dai visitatori in quanto l'ingresso nei cimiteri è agli stessi interdetto al fine di evitare assembramenti;

DATO ATTO che occorre assicurare pulizia, decoro ed igiene dei cimiteri avendo anche riguardo alle normali operazioni che parenti e familiari assicurano, nell'ambito dei periodici riti di pietà e di culto dei defunti, con particolare riguardo all'usanza dell'offerta dei fiori;

CONSIDERATO anche che le operazioni di commiato di tutti i defunti, dopo l'entrata in vigore delle restrittive norme di sicurezza igienico sanitaria, non hanno potuto essere assistite dalla celebrazione del funerale; in particolare si richiamano le severissime operazioni di polizia mortuaria nei confronti dei defunti positivi al COVID-19 ovvero anche dei soli sospetti equiparati come tali;

RITENUTO che sia da considerare e tutelare il sentimento religioso e/o civile della popolazione per il culto dei defunti anche in considerazione anche della recente ricorrenza della Pasqua; in tale ambito può costituire conforto spirituale nonchè psicologico per molti la possibilità di attendere, ancorchè tramite l'attività di terzi, alla cura e al decoro delle tombe;

RITENUTO pertanto possibile che le imprese che svolgono attività florovivaistiche ovvero di commercio di fiori come meglio precisato in parte dispositiva possano attendere, presso i cimiteri, alle consuete operazioni di pietà funeraria a richiesta delle famiglie e dei parenti e comunque osservando tutte le regole di sicurezza atte a ridurre il contagio a tutela della salute propria e pubblica; tali attività saranno svolte con ingresso contingentato; tal fine dovranno essere presi accordi con il direttore tecnico/custode dei cimiteri comunali il quale potrà, ove necessario, disporre l'ingresso ai cimiteri anche per fasce orarie in relazione alla programmazione delle operazioni cimiteriali. In ogni caso, per ogni cimitero, non potranno essere contemporaneamente presenti oltre n.3 ditte e per un massimo n.2 addetti ciascuna;

DATO ATTO che l'allegato n.3 del DPCM del 10/04/2020 (in continuità con il previgente art.1, comma 1, lettera f), del DPCM del 22 marzo 2020) ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività

rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso DPCM "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore; già il previgente articolo 1, comma 1, lettera f), del DPCM del 22 marzo 2020, spiega il Governo nelle FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio, «*ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di prodotti agricoli, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti*»;

DATO ATTO che il nuovo DPCM del 10/04/2020 consente, come previsto dall'allegato n.1 (rubricato alla voce "commercio al dettaglio"), quanto segue in modo indistinto e senza riferimento a codici ATECO:

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

VISTA la L.n.241/1990;

ORDINA

1. dalle ore 00.00 del 14/04/2020 alle ore 24.00 del 03/05/2020 (salvo proroga o rinnovo in ragione del mantenimento della correlata ordinanza n.19 del sottoscritto) è consentito, senza soluzione di continuità con la precedente ordinanza n.17/2020 e come meglio indicato in premessa, l'ingresso nei cimiteri esclusivamente da parte delle ditte ed imprese florovivaistiche e/o di commercio di fiori o piante in vasi al dettaglio che abbiano, in base alla vigenti norme emergenziali di limitazione delle attività produttive, il codice ATECO n.1 che consenta lo svolgimento della relativa attività; è inoltre consentito il medesimo ingresso ai cimiteri anche alle ditte che, pur non avendo il relativo codice ATECO n.1, commercializzano fiori e/o piante in vasi purchè il relativo ordinativo sia gestito tramite le modalità a distanza sopra richiamate (internet, televisione, corrispondenza, radio, telefono); la suddetta attività potrà anche essere resa da terzi, a nome e per conto delle ditte interessate ovvero dei cittadini clienti, purchè nell'ambito di una attività imprenditoriale di trasporto e/o recapito merce ordinata nei modi suddetti;
2. la Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca reato, è punita ai sensi dell'art.4, comma n.1-3 del D.L.n.19/2020;
3. la presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa presso il TAR Marche ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs.n.104/2010 ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione;
4. la presente ordinanza è pubblicata continuativamente all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet.

IL SINDACO
Massimo SERI
F.to digitalmente

